



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**Istituto d'Istruzione Superiore**  
**"SALVADOR ALLENDE"**  
**LICEO SCIENTIFICO-LICEO CLASSICO**  
Sezione associata – I.T. "**PIETRO CUSTODI**" Amministrazione Finanza & Marketing  
Via Ulisse Dini, 7 – 20141 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
www.allendecustodi.edu.it

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
definitivamente  
IN DATA 27/11/2014 CON DELIBERA N. 35

REVISIONE	DATA	Descrizione
0	25.02.2003	Prima emissione
1	22.03.2006	Prima revisione
2	11.02.2009	Seconda revisione
3	27.11.2014	Terza revisione
4	30.11.2016	Aggiornamento di alcuni articoli
5	28.06.2024	Aggiornamento di alcuni articoli
6	01/12/2025	Aggiornamento di alcuni articoli



# **INDICE**

## **Parte I**

### **VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA**

#### Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1. Conformità alla normativa vigente.*
- Art. 2. Comunità scolastica.*
- Art. 3. Libertà fondamentali.*
- Art. 4. Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.*
- Art. 5. Diritti.*
- Art. 6. Doveri.*

#### Titolo II ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

- Art. 7. Organi collegiali.*
- Art. 8. Dirigenza.*
- Art. 9. Consiglio e assemblea di classe.*
- Art. 10. Coordinatore di classe.*
- Art. 11. Collegio dei Docenti.*
- Art. 12. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.*
- Art. 13. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.*

#### Titolo III ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

- Art. 14. Forma di consultazione degli studenti*
- Art. 15. Diritto di assemblea.*
- Art. 16. Comitato degli studenti.*
- Art. 17. Assemblee studentesche di classe*
- Art. 18. Funzionamento delle assemblee studentesche di Istituto.*
- Art. 19. Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.*
- Art. 20. Studenti promotori di iniziative.*

#### Titolo IV ASSEMBLEE DEI GENITORI

- Art. 21. Diritto di assemblea.*
- Art. 22. Comitato dei genitori.*
- Art. 23. Assemblee dei genitori.*

## **Parte II**

### **FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO**

#### Titolo I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

- Art. 24. Patto di corresponsabilità*
- Art. 25. Comunicazioni scuola-famiglie.*
- Art. 26. Diffusione del presente Regolamento.*

## Titolo II

### CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA

- Art. 27.** *Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici.*
- Art. 28.** *Assegnazione delle aule.*
- Art. 29.** *Puntualità, uso del passo carraio e dell'ascensore.*
- Art. 30.** *Vigilanza.*
- Art. 31.** *Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione.*
- Art. 32.** *Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica.*

## Titolo III

### FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

- Art. 33.** *Frequenza alle lezioni.*
- Art. 33 bis.<sup>1</sup>** *Studenti ripetenti.*
- Art. 33 ter.** *Smembramento delle classi.*
- Art. 34.** *Giustificazione delle assenze.*
- Art. 35.** *Assenze collettive.*
- Art. 36.** *Uscite in deroga al normale orario di lezione.*
- Art. 37.** *Uscite anticipate a carattere eccezionale.*
- Art. 38.** *Dimissione anticipata delle classi.*
- Art. 39.** *Ritardi alla prima ora di lezione. Permesso di entrata posticipata e di uscita anticipata permanente.*
- Art. 40.** *Ritardi alle ore di lezione successive alla prima.*
- Art. 41.** *Entrate alla seconda ora.*
- Art. 42.** *Entrate oltre la seconda ora.*

## Titolo IV

### ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE. DIRITTO DI AFFISSIONE.

- Art. 43.** *Aule speciali.*
- Art. 44.** *Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.*

## Titolo V

### USCITE DIDATTICHE. ATTIVITÀ INTEGRATIVE. ATTIVITÀ PARA ED EXTRASCOLASTICHE

- Art. 45.** *Uscite didattiche.*
- Art. 46.** *Attività integrative.*

## Parte III

### DISCIPLINA

#### Titolo I

#### INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Art. 47.** *Normativa vigente.*
- Art. 48.** *Definizione di infrazione disciplinare.*
- Art. 49.** *Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.*
- Art. 50.** *Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora.*
- Art. 51.** *Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.*
- Art. 52.** *Indicazioni di carattere generale sui provvedimenti disciplinari.*
- Art. 53.** *Sanzioni disciplinari.*

Titolo II  
PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI  
E RELATIVE PROCEDURE

*Art. 54. Sanzioni erogate dal docente e dal Dirigente scolastico.*

*Art. 55. Sanzioni erogate dal Consiglio di Classe*

*Art. 56. Sanzioni erogate dal Consiglio di Istituto.*

*Art. 56 bis. Tabella sanzioni.*

*Art. 56 ter. Bullismo e cyberbullismo*

*Art. 57. Sanzioni erogate dalla commissione d'esame.*

*Art. 58. Procedimento disciplinare*

*Art. 59. Impugnazioni*

*Art. 60. Organo di garanzia*

Titolo III  
RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

*Art. 61. Responsabilità in caso di danni patrimoniali.*

*Art. 62. Individuazione e risarcimento del danno.*

**Parte IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Titolo I  
MODIFICA E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

*Art. 63. Verifica dell'applicazione del Regolamento.*

*Art. 64. Modifiche al Regolamento.*

Titolo II  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

*Art. 65. Approvazione del Regolamento*

*Art. 66. Accettazione del Regolamento.*

Titolo III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ABROGAZIONI

*Art. 67. Abrogazioni.*

## PARTE I

### VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

#### Titolo I

#### NORME GENERALI

##### **Art. 1.** *Conformità alla normativa vigente.*

Il presente Regolamento di Istituto si uniforma alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*, nel seguito abbreviato D.Lgs. 297/94) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, nel seguito abbreviato D.P.R. 249/98, con le modifiche apportate dal D.P.R. 235/07), al D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*, nel seguito abbreviato D.P.R. 323/98), al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, nel seguito abbreviato D.P.R. 275/99) e succ. mod., al D.P.C.M. 7 giugno 1995 (*Carta dei servizi della scuola*, nel seguito abbreviato D.P.C.M. 95), al D.Lgs 196 / 2003 (*Privacy*), al DPR 122/2009 (*Valutazione*), al RD 653/'25, Dlgs 165/2001 e succ. mod., al D.I. 44/'01, al Dpr 445/2000, alla legge n.183 del 12 novembre 2011 (*norme sull'autocertificazione*) e ne recepisce le indicazioni normative.

##### **Art. 2.** *Comunità scolastica.*

1. L'Istituto di Istruzione Superiore "Salvador Allende", costituito dal Liceo Scientifico e

Classico "Salvador Allende" e dall'Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing "Pietro Custodi", è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica e della coscienza civica.

2. L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo informata ai valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale, e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.

##### **Art. 3.** *Libertà fondamentali.*

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

##### **Art. 4.** *Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento.*

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente, nel rispetto della libertà di opinione degli studenti.

2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui è rispettata la coscienza morale e civile

#### **Art. 5. Diritti**

1. I diritti della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 2 del D.P.R. 249/98.
2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti hanno diritto:
  - a) a ricevere una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee;
  - b) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
  - c) a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica;
  - d) ad essere valutati in modo tempestivo e trasparente;
  - e) a riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti.

#### **Art. 6. Doveri.**

1. I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 249/98.
2. Fatto salvo il disposto del precedente comma, si ricorda in particolare che gli studenti sono tenuti:
  - a) a frequentare regolarmente i corsi e a tenere durante il loro svolgimento un comportamento consono all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività didattica in modo che tutti gli studenti possano usufruire al meglio, come è loro diritto costituzionalmente garantito, del servizio fornito dalla scuola;
  - b) ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;

- c) ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del corpo docente, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi, e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile ed educato;
  - d) ad esercitare i loro diritti e ad adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i principi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4;
  - e) ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento e da altri Regolamenti specifici adottati dall'Istituto per disciplinare la vita della comunità scolastica;
  - f) ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
  - g) a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura.
3. L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo il disposto della seguente Parte III.

#### Titolo II

#### ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

#### **Art. 7. Organi collegiali.**

1. Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono: il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Salvo il disposto del seguente comma, le adunanze degli organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto.
3. Il Comitato di valutazione dei docenti ed il Consiglio di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio

perfetto; l'adunanza di detti organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

#### **Art. 8. Dirigenza.**

1. Il Dirigente Scolastico (già Preside) assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di Istituto, di cui cura la gestione unitaria e di cui ha la legale rappresentanza.
2. In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:
  - a) presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;
  - b) curare l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali, se legittime;
  - c) procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti;
  - d) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti alunni e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;
  - e) nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe, le cui competenze sono disciplinate dal seguente articolo 10.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Collaboratori o Vice del Dirigente), ai quali possono essere delegati specifici compiti. I docenti Collaboratori costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 9. Consiglio di classe.**

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente

Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, fanno parte i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente membro del consiglio stesso.

2. Il Consiglio di classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico, col compito di:
  - a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'eventuale adozione dei libri di testo, e ad iniziative di sperimentazione;
  - b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
  - c) esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
  - d) decidere in merito ad eventuali sanzioni disciplinari da irrogare agli studenti come previsto dall'art. 55.
  - e) deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero.
3. È cura della Dirigenza far pervenire con l'anticipo di legge a ciascuna famiglia degli studenti iscritti la data di convocazione del Consiglio di classe tramite avviso circolare e, in via accessoria, tramite Registro Elettronico e/o mediante avviso sul sito.
4. Ai consigli di classe aperti ai rappresentanti, convocati dopo i Consigli di classe chiusi, possono partecipare, in forma di assemblea e con diritto di parola, anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti.

#### **Art. 10. Coordinatore di classe.**

1. Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede

il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.

2. In particolare, il Coordinatore di classe:
  - a) prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
  - b) ha come riferimento il Regolamento, il Patto di corresponsabilità, la griglia di valutazione dei voti, la tabella dei voti di condotta e, per il triennio, la tabella dei crediti. Tali documenti sono resi pubblici sul sito.
  - c) segue con particolare attenzione l'andamento scolastico degli alunni in difficoltà, segnalando alla Dirigenza eventuali casi a rischio nelle singole classi;
  - d) controlla mensilmente la situazione delle assenze e delle giustificazioni, trasmettendo con tempestività all'Ufficio di Dirigenza ogni informazione rilevante al riguardo;
  - e) tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatta le famiglie degli alunni in difficoltà o degli alunni con un numero eccessivo di assenze o con assenze non adeguatamente giustificate;
  - f) dà esecuzione ad ogni eventuale ulteriore direttiva emanata dal Dirigente Scolastico all'inizio o nel corso dell'anno.
  - g) redige all'inizio dell'anno scolastico il Piano di Lavoro del C.d.C. ed eventuali Piani Personalizzati concordati con i colleghi ed eventuali parti in causa.
  - h) Il Coordinatore di Quinta redige il Documento del 15 maggio.

#### **Art. 11. Collegio dei Docenti.**

1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che

attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei docenti Collaboratori del Dirigente.

2. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, e si riunisce come calendarizzato dal Piano annuale delle attività e ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare:
  - a) adegua i programmi di insegnamento alle esigenze ambientali, nell'ambito dagli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
  - b) promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio; adotta eventuali libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
  - c) delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri;
  - d) formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;
  - e) propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
  - f) valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
  - g) esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
  - h) programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
  - i) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente, nonché le Funzioni strumentali e la Commissione elettorale.
4. Ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 2 marzo 1998, n.157 (*Norme di attuazione dell'art. 1 comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n.*

549, *concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore*), i docenti in servizio presso il Liceo Scientifico e Classico Allende e presso l'IT.AFM Custodi costituiscono un unico Collegio dei Docenti, articolato in due sezioni, una per ciascuna delle due scuole; per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche, riferite alla singola scuola, il Dirigente Scolastico convoca solo la sezione corrispondente; in tali casi le pronunce hanno vigenza circoscritta ai singoli ordini di scuola. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative dell'Istituto, e con la programmazione didattico-educativa generale, la cui elaborazione compete al Collegio plenario dei docenti.

5. Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi e di approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.
6. In particolare, sono costituite Commissioni per materie, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica e fisica), con compiti di proposta e di programmazione per materia a livello di Istituto.
7. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti, è fatto salvo il diritto all'astensione, salvo che disposizioni

speciali non prescrivano diversamente.

8. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo eventuale diversa richiesta, presentata al momento e per una precisa materia, da un componente o più del Collegio, deliberata dal Collegio dei Docenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 12. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva.**

1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 297/94 e del D.I. 44/'01, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore Allende è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.
3. Il Consiglio di Istituto e la giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste o, in caso di esaurimento, nelle altre

liste, nell'ordine stabilito dal maggior numero di voti personali ottenuti; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.

4. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dall'articolo 10 del D.P.R. 297/94, e dal D.P.R. 235 /2007 cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. In particolare, il Consiglio delibera in materia di:
  - a) adozione del Regolamento di Istituto;
  - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
  - c) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei Docenti;
  - d) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
  - e) promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi;
  - f) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo, ed attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;
  - g) elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
  - h) valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto;
- i) sanzioni e provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, come previsto dall'art. 59.
5. La Giunta Esecutiva predispose il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, prepara i lavori e l'ordine del giorno del Consiglio, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
6. In particolare, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto:
  - a) curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e la Dirigenza;
  - b) richiedono l'autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno;
  - c) organizzano la raccolta delle firme di adesione delle singole classi all'Assemblea stessa.
7. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere soltanto gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio ed i membri del consiglio di circoscrizione di cui alla legge 278/76. È lasciato all'occasione alla potestà regolamentare del Consiglio stesso di stabilire le modalità di ammissione del pubblico in relazione al titolo di elettore e alla capienza dei locali, nonché di dettare le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle sedute. E' inoltre facoltà del Consiglio concedere il diritto di parola alle persone ammesse ad assistere alla seduta: tale decisione deve essere presa all'unanimità, su richiesta del Presidente o di uno dei Consiglieri;
8. Il Presidente o uno dei Consiglieri hanno facoltà di chiedere che venga modificata la successione

dei punti all'Ordine del Giorno; la richiesta deve ottenere la maggioranza assoluta dei consensi.

9. Durante, preferibilmente prima, lo svolgimento del Consiglio d'Istituto il Presidente o i consiglieri possono chiedere che sia aggiunto, in coda, uno o più punti all'Ordine del giorno, purché ci sia assenso unanime dei presenti, fatti salvi i diritti degli assenti.
10. Si richiamano le norme sulle assenze agli organi collegiali.

**Art. 13. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.**

Per la composizione e le competenze del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, si rimanda all'articolo 11 del D.P.R. 297/94.

### Titolo III

#### ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

**Art. 14. Forme di consultazione degli studenti**

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti sono consultati su iniziativa del Comitato studentesco, del Consiglio d'Istituto o di chi ne abbia interesse. Tali consultazioni avvengono in forma scritta, mediante questionari o schede, secondo modalità organizzative stabilite dal Consiglio d'Istituto. La richiesta di consultazione deve pervenire alla Presidenza con almeno sette giorni di anticipo, al fine di poter correttamente contemperare gli interessi coinvolti nella consultazione e la programmazione didattica settimanale, mensile e quadrimestrale. I risultati sono resi pubblici e sono oggetto di una relazione che i promotori sottopongono

all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

**Art. 15. Diritto di assemblea.**

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

**Art. 16. Comitato degli studenti.**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.P.R. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta del 30% dei rappresentanti di classe eletti, previa autorizzazione del Dirigente o anche su iniziativa del Presidente del Comitato, una volta eletto (occorre comunque il 30% delle firme dei rappresentanti), in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico. La richiesta di riunione deve pervenire al Dirigente con almeno 7 giorni di anticipo.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con congruo anticipo.
4. Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario, con funzioni di verbalizzatore.
5. Il Comitato degli studenti ha facoltà di proposta, con motivazione scritta, in materia di:
  - a) richieste e proposte in ordine ad attività didattico-integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
  - b) richieste di acquisto di materiale didattico;

- c) richieste di convocazione di assemblee di istituto, a maggioranza assoluta.
- d) POF e Regolamento d'Istituto.

**Art. 17. Assemblee studentesche.**

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Per l'autorizzazione è necessario presentare un particolareggiato Ordine del giorno.
2. Le assemblee possono essere di classe o di istituto. Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Quest'ultima può svolgersi con modalità che prevedono la partecipazione a scaglioni di diversi gruppi di classi; ciascuno per un tempo inferiore all'orario scolastico giornaliero. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
3. Alle assemblee d'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e previa presentazione del curriculum e dei documenti di identità e professionali, possono intervenire, su indicazione degli studenti, esperti accertati di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Va garantito il rispetto del contraddittorio delle idee. Si può richiedere l'intervento di esperti esterni soltanto per un massimo di quattro assemblee d'Istituto.

**Art. 18. Funzionamento delle assemblee studentesche di Istituto.**

1. L'assemblea di istituto è convocata dalla Dirigenza su richiesta della maggioranza assoluta del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati alla Dirigenza con almeno 7 giorni di anticipo. Una volta verificata la disponibilità dell'Auditorium o di altra sede, la Dirigenza comunicherà alle classi data, ora e luogo della convocazione.
2. L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato studentesco garantisce il corretto svolgimento della seduta e il diritto di intervento dei partecipanti.
3. Ove autorizzata, la partecipazione all'assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti; l'attività didattica è sospesa ed i docenti presenziano all'assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza e con diritto di parola. Durante lo svolgimento dell'assemblea le aule, comprese le Aule speciali, la Biblioteca e l'Emeroteca, non saranno accessibili agli studenti.
4. La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

**Art. 19. Funzionamento delle assemblee studentesche di classe.**

1. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di assemblea di classe, stilata secondo il modello in Allegato A, è firmata dai due rappresentanti degli studenti e controfirmata, per presa visione, dai docenti interessati alla cessione dell'ora o delle ore di lezione; la richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Dirigenza con un anticipo di almeno

5 giorni rispetto alla data di convocazione.

2. All'assemblea di classe presenziano, con compito di vigilanza, i docenti che cedono le ore di lezione. Gli studenti possono trattare argomenti riservati nelle assemblee dopo l'orario curricolare, in quanto va garantita per legge la vigilanza.
3. Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti di verbalizzatore: il verbale sarà redatto su apposito registro tenuto dalla classe all'inizio dell'anno scolastico, che sarà inviato in Vicepresidenza al termine dell'assemblea, se dovesse contenere risultanze che necessitano di valutazioni o di avvio di procedimenti da parte della Presidenza.
4. L'assemblea di classe dovrà svolgersi in giorni diversi della settimana durante l'anno scolastico e coinvolgere docenti di discipline diverse.

#### **Art. 20. *Studenti promotori di iniziative.***

La componente studentesca che promuovesse iniziative in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Dirigenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa.

### Titolo IV

#### ASSEMBLEE DEI GENITORI

#### **Art. 21. *Diritto di assemblea.***

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dalla legge e dai successivi articoli.

#### **Art. 22. *Comitato dei genitori.***

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei singoli

Consigli di classe.

2. Il Comitato elegge a maggioranza e con voto segreto al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzatore, e si dota di un Regolamento che disciplini le proprie riunioni. Tale Regolamento sarà inviato in visione al Consiglio di Istituto e al Dirigente scolastico.
3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori di Istituto, secondo il disposto del seguente articolo.

#### **Art. 23. *Assemblee dei genitori.***

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
2. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Dirigenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Dirigenza informare della convocazione le famiglie.
3. L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato dei genitori o di almeno il 20% dei genitori stessi: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Dirigenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno. Sarà cura della Dirigenza informare della convocazione con circolare e avviso sul sito.
4. Previo invito, all'assemblea di classe possono intervenire con diritto di parola il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto.
5. Le assemblee ed il Comitato dei genitori hanno

facoltà di presentare proposte e indicazioni inerenti la scuola, che saranno valutate dal Dirigente scolastico e dal Consiglio d'Istituto, previa verifica dell'interesse generale. È necessario che tali proposte siano accompagnate da un verbale dell'assemblea da cui risultino il numero dei presenti e dei favorevoli/interessati alle proposte stesse; le deliberazioni adottate non possono sovrapporsi alla sfera di competenze, stabilite dalla legge, degli Organi collegiali.

## PARTE II

### **FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO**

#### Titolo I

#### **RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA**

##### **Art. 24. Patto di corresponsabilità**

Contestualmente all'iscrizione alla scuola è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del patto educativo di corresponsabilità, nel quale sono indicati in modo dettagliato i diritti, i doveri e le responsabilità della comunità scolastica, degli studenti e dei genitori. Il patto è disponibile sul sito.

##### **Art. 25. Comunicazioni scuola-famiglie**

L'Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie il presupposto irrinunciabile per un'efficace azione educativa.

1. La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nell'ambito dei Consigli di Classe (articolo 9), nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali organi collegiali.

2. In una delle sedute di inizio anno il Collegio dei Docenti individua ogni ulteriore modalità di comunicazione scuola-famiglia, con i colloqui settimanali, preferibilmente previo appuntamento anche tramite lo studente, e una riunione pomeridiana all'anno durante la quale sono disponibili tutti i docenti e alla quale partecipano tutti i genitori che lo richiedano.
3. In caso di necessità, i Consigli di Classe individuano eventuali ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (richiesta di colloqui con il Coordinatore di Classe o con un singolo docente, lettere informative per specifiche situazioni, ecc.)
4. Le comunicazioni scritte di particolare rilevanza saranno controfirmate per notifica dai genitori o da chi ne fa le veci.
5. Delle delibere di cui ai precedenti commi, e delle note informative dirette alle famiglie in ordine all'organizzazione e allo svolgimento della vita della comunità scolastica la Dirigenza dà precisa e tempestiva comunicazione tramite diffusione di circolari alle classi e avvisi sul sito.
6. Gli studenti sono tenuti ad informare le famiglie delle comunicazioni di cui al comma precedente.
7. Aggiungere un comma che permetta agli studenti, al pari dei genitori, di effettuare colloqui con i docenti, sia privatamente (Solo maggiorenni? Solo triennio?) sia con i genitori. Prevedere uno spazio che permetta agli studenti di fare tali colloqui.

##### **Art. 26. Diffusione del presente Regolamento.**

Il regolamento è reso pubblico sul sito. Trattandosi di fonte normativa, tutti sono tenuti a conoscerlo ed applicarlo.

Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento:

- è affissa all'Albo dell'Istituto;
- è depositata nell'Ufficio di Segreteria

dell'Istituto; chiunque ne abbia interesse può chiederne copia, secondo le modalità stabilite dalla legge;

Considerato che l'Istituto è coperto integralmente da Internet, chiunque può estrarne copia in ogni modo.

Ciascun docente dell'Istituto è tenuto a prendere visione del testo completo del Regolamento sul sito dell'Istituto o nelle sedi sopra indicate.

## Titolo II

### CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO, VIGILANZA

**Art. 27.** *Comunicazioni di inizio anno su calendario ed orari scolastici.*

All'inizio dell'anno scolastico, sul sito e tramite circolare la Presidenza dà comunicazione

- del calendario scolastico, come stabilito dai competenti organi collegiali;
- dell'orario delle lezioni;
- degli orari di apertura e chiusura dell'Istituto;
- delle modalità di ricevimento dei genitori da parte del corpo docente, stabilite per l'anno in corso.

**Art. 28.** *Assegnazione delle aule.*

All'inizio dell'anno scolastico la Dirigenza assegna a ciascuna classe un'aula, delle cui condizioni gli studenti sono responsabili, ai sensi del disposto della seguente Parte III, Titolo III.

**Art. 29.** *Puntualità, uso del passo carraio e dell'ascensore.*

1. Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità e al rigoroso rispetto dell'orario scolastico.
2. Gli studenti, i professori e tutto il personale

ausiliario che raggiungono la scuola a piedi devono utilizzare esclusivamente l'ingresso pedonale. Possono utilizzare il passo carraio solo il Dirigente, i docenti, il personale A.T.A. e gli studenti dell'Istituto che arrivano con un mezzo di locomozione. Tali mezzi devono essere parcheggiati negli spazi a loro riservati: nel parcheggio le auto, sotto la pensilina coperta antistante il parcheggio stesso, dotata di rastrelliere, le bici e le moto. È vietato il parcheggio di qualunque mezzo dentro il portico che conduce all'ingresso principale dell'Istituto e nel portico decorato con i murales. Non si può parcheggiare davanti agli idranti e alle uscite di sicurezza.

3. Gli studenti non possono utilizzare gli ascensori dell'Istituto senza autorizzazione esplicita e scritta della Dirigenza. È vietato l'uso del montacarichi, a meno di particolare autorizzazione e di non funzionamento degli ascensori.
4. Ogni infrazione verrà punita con l'irrogazione di sanzione disciplinare.

**Art. 30.** *Vigilanza.*

1. La sorveglianza degli alunni rientra tra gli obblighi del personale della scuola, che ha il dovere di garantire l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche.
2. Non vi è responsabilità del personale incaricato di vigilanza quando, nonostante la presenza e la vigilanza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso.
3. Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.
4. Nel periodo dell'intervallo l'obbligo di sorveglianza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'Istituto, secondo turni di assistenza stabiliti rispettivamente dalla Dirigenza e dal Direttore dei Servizi Amministrativi.

5. L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e *stage* svolti durante l'attività didattica ricade sui docenti accompagnatori.

**Art. 31.** *Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione.*

1. In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza e della necessità di garantire un ordinato svolgimento della vita scolastica, l'uscita dall'aula degli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità, e comunque mai a più di uno studente alla volta.
2. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula; in particolare, è vietato recarsi ai servizi igienici senza autorizzazione del docente entrante.
3. Lo studente che per improvviso malessere debba allontanarsi dalla classe sarà accompagnato in Dirigenza da un collaboratore scolastico, richiesto dal docente in servizio. In questa evenienza sarà cura dell'Ufficio di Dirigenza contattare la famiglia dello studente che accusa il malessere per i provvedimenti del caso; lo studente in parola, se minorenne, può abbandonare l'Istituto prima della fine delle lezioni unicamente se accompagnato da un genitore, o da un adulto a ciò delegato dal genitore.
4. Nel caso in cui ad accusare il malessere sia uno studente maggiorenne, l'Ufficio di Dirigenza può autorizzarlo a lasciare l'Istituto prima della fine delle lezioni: sarà comunque suo compito valutare se lo studente, date le sue condizioni di salute, può allontanarsi da solo o se è opportuno che sia accompagnato.

Dell'uscita sarà data comunque comunicazione alla famiglia.

**Art. 32.** *Studenti non avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica.*

1. Ai sensi della normativa vigente (Art. 9 N. 2 dell'Accordo con protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121), all'atto dell'iscrizione i genitori, o chi ne fa le veci, dello studente minorenne, o lo studente maggiorenne, dichiarano su apposito modulo se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. Se l'ora di insegnamento della religione cattolica cade, nell'orario definitivo delle lezioni, alla prima o all'ultima ora, gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata, valevole per l'anno scolastico in corso. Elenco nominativo degli studenti in parola sarà allegato al Registro di Classe per opportuna conoscenza dei docenti della classe
3. Nel caso in cui l'ora di religione non cada né alla prima né all'ultima ora di lezione nell'orario settimanale, i genitori degli studenti minorenni che non si avvalgono di tale insegnamento, o chi ne fa le veci, autorizzano il figlio ad allontanarsi dall'Istituto; nella stessa eventualità, anche lo studente maggiorenne che non si avvale deve dichiarare di allontanarsi dall'Istituto durante l'ora di religione. Una volta scaricata la scuola della responsabilità di vigilanza, gli studenti devono uscire dalla scuola, sempre e non a loro piacimento.
4. Gli studenti che non si avvalgono e che non hanno scelto di allontanarsi dall'istituto durante l'ora di religione sono tenuti a recarsi,

per l'ora in questione, in Biblioteca dove svolgeranno studio individuale o studio assistito o attività alternativa, alla presenza del personale addetto alla biblioteca con compito di vigilanza.

5. Le scelte operate hanno effetto per l'intero anno scolastico cui si riferiscono e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di modificarle ogni anno esclusivamente nel periodo delle iscrizioni. Dalle leggi sul Concordato è tassativamente escluso il cambio di opzione tra l'avvalersi e non avvalersi in periodi diversi da questo.

### Titolo III

#### FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

##### **Art. 33.** *Frequenza alle lezioni.*

1. La frequenza alle lezioni e ad ogni altra attività promossa dall'Istituto rappresenta per gli studenti iscritti un diritto ed un dovere: pertanto, tutti gli studenti sono tenuti a presenziare alle lezioni e a ogni altra attività autorizzata, quali lavori di gruppo, visite di studio, assemblee studentesche. Tutti gli studenti sono tenuti a dotarsi dei libri, dei quaderni e degli strumenti utili a partecipare diligentemente alle lezioni e alle esercitazioni. La custodia dei beni (scolastici e personali) è fatto personalissimo e l'Istituto non ne risponde. È possibile utilizzare per la loro custodia gli armadi di classe o della palestra oppure chiedere ai collaboratori di chiudere le classi durante le assenze o nell'intervallo.

##### **Art. 33 bis.** *Studenti ripetenti*

Come regola generale lo studente ripetente è assegnato alla stessa sezione di provenienza; tuttavia, con domanda motivata, può richiedere al DS – a cui spetta la decisione di ultima istanza – un cambiamento di sezione, ma non può esprimere alcuna preferenza sulla sezione di destinazione.

##### **Art. 33 ter.** *Smembramento delle classi.*

1. Il criterio di formazione delle classi deve prevedere lo smembramento della classe col minor numero di studenti, ma nel contempo tenere conto della valutazione della situazione didattico-disciplinare e del rendimento medio. Vanno tutelate le situazioni di disagio.

##### **Art. 34.** *Giustificazione delle assenze.*

1. Tutte le assenze devono essere giustificate tramite Registro Elettronico: le assenze dello studente minorenni sono giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci. Lo studente maggiorenne giustifica le proprie assenze.
2. All'atto dell'appello in prima ora il docente verificherà che le assenze degli studenti siano giustificate ed in caso contrario annoterà sul Registro Elettronico, con annotazione visibile alla famiglia, la mancata giustificazione e la data dell'assenza
3. Nel caso in cui gli studenti abbiano più assenze ingiustificate, il coordinatore di classe avviserà la famiglia.
4. Qualora le assenze ingiustificate fossero cinque o più, andrà avvisata anche la Dirigenza.

##### **Art. 35.** *Assenze collettive.*

1. Le assenze collettive, che si configurano come violazione dell'art. 34 non fanno eccezione alla disciplina stabilita dal precedente articolo, e

vanno pertanto giustificate secondo il disposto dell'art. 34, comma 1

2. L'assenza collettiva, specialmente se ripetuta durante l'anno scolastico, è motivo di turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico, e può risultare di notevole danno al processo di insegnamento/ apprendimento.
3. In occasione di “manifestazioni studentesche”, o iniziative consimili, organizzate in orario scolastico, l'accesso all'Istituto è comunque garantito e non può essere impedito l'esercizio del diritto allo studio che è diritto di rango costituzionale.
4. Non è prevista alcuna limitazione alla facoltà del docente di svolgere la propria attività didattica, inclusa la spiegazione di nuove parti di programma, in relazione al numero di studenti presenti in classe.

**Art. 36.** *Uscite in deroga al normale orario di lezione.*

1. Per “uscita anticipata” si intende l'uscita dall'Istituto, dietro richiesta del singolo studente e previa autorizzazione dell'Autorità scolastica, ad esclusione dell'uscita per malessere e motivi di salute sopravvenuti nel corso della mattinata.
2. La richiesta di uscita anticipata di un'ora rispetto alla fine delle lezioni viene accordata dal docente della penultima ora – entro il limite massimo di seguito indicato – il quale annoterà l'uscita sul Registro Elettronico.
3. All'inizio dell'anno scolastico, i genitori o chi ne fa le veci, possono delegare, facendo richiesta su apposito modulo – disponibile sul sito, una persona maggiorenne al ritiro dei figli. Non saranno accettate altre persone, se non previa ulteriore delega scritta. In nessun

caso i minori potranno uscire da scuola da soli fuori orario, neanche con l'autorizzazione dei genitori.

4. E' consentito un numero massimo di otto uscite anticipate nel corso dell'intero anno scolastico.
5. Sono ammesse richieste straordinarie da presentarsi alla Dirigenza a norma dell'art. 37.

**Art. 37.** *Uscite anticipate a carattere eccezionale.*

1. La Dirigenza può autorizzare uscite anticipate in deroga al disposto dell'articolo precedente qualora ricorrano gravi e documentati motivi, da presentarsi personalmente in Vicepresidenza entro il giorno precedente.
2. Al ricorrere dei motivi di cui al precedente comma, l'alunno minorenni deve sempre essere affidato ai genitori o a chi ne fa le veci, o ad adulto espressamente delegato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. L'uscita da scuola senza autorizzazione, ancorché si presenti un genitore a scuola, costituisce una infrazione del regolamento scolastico e comporta una nota disciplinare.
4. Nel caso in cui lo studente accusi un malore o si infortuni, la scuola provvederà ad avvisare tempestivamente i genitori ai recapiti depositati in segreteria.
5. Gli studenti che avvertano malore nel corso della mattinata sono tenuti ad avvisare immediatamente il docente in servizio, il quale farà contattare la famiglia dalla segreteria. Lo studente attenderà in classe l'arrivo dei genitori o di un delegato; se le condizioni di salute non lo consentono, la Dirigenza indicherà un luogo consono ove attendere. In nessun caso sarà autorizzata l'uscita dai locali scolastici di studenti in precarie condizioni di salute senza accompagnatore, anche nel caso di studenti minorenni. In assenza di accompagnatori

e/o comunque in caso di gravità, saranno contattati i servizi di emergenza sanitaria.

6. Se lo studente avvisa autonomamente i famigliari del proprio malore tramite cellulare o altro dispositivo per farsi venire a prendere senza avvisare il personale scolastico, anche eventualmente nel cambio dell'ora, incorre in infrazione disciplinare.

**Art. 38. Dimissione anticipata delle classi.**

1. In relazione a fatti di carattere straordinario o a particolari esigenze organizzative dell'Istituto, la Dirigenza ha facoltà di disporre la dimissione anticipata delle classi.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono comunicati alle classi, salvo casi di oggettiva impossibilità, con almeno un giorno di anticipo ed annotati sul Registro Elettronico. In caso di particolari necessità intercorse fra la fine delle lezioni ed entro le ore 15.00, la Dirigenza annoterà sul Registro Elettronico eventuali dimissioni anticipate per il giorno successivo, avvisando i rappresentanti di classe dei genitori. Lo stesso avverrà nel caso si renda indispensabile ed inevitabile la dimissione anticipata nel corso della mattinata.
3. I genitori rilasciano sul modulo di iscrizione apposita liberatoria. L'uscita collettiva si assimila, per il suo carattere di reciproca protezione, all'uscita di fine lezioni.

**Art. 39. Ritardi alla prima ora di lezione. Permesso di entrata posticipata e uscita anticipata permanente**

1. Presentarsi in ritardo all'inizio delle lezioni costituisce violazione del precedente articolo 33. Il ritardo, dovuto esclusivamente a cause di forza maggiore da dimostrare, non potrà superare i 10 minuti, oltre i quali lo studente entra in seconda ora, se ne ha

diritto. Nel corso di questi 10' lo studente può essere ammesso in classe a discrezione del docente, che annota il ritardo sul registro. Tale facoltà non può essere abusata e l'entrata in ritardo di 10' non è un diritto, in quanto non è previsto l'orario elastico di entrata e uscita. Il numero massimo di ritardi brevi ammesso è pari a otto nel corso dell'intero anno scolastico.

2. Il docente, qualora lo studente non si trovi in classe all'inizio delle lezioni, segnalerà il ritardo con nota sul registro di classe. Tale ritardo va comunque giustificato.
3. Il numero di ritardi sarà monitorato dal Coordinatore di classe tramite Registro Elettronico: una volta esauriti i permessi autorizzabili, il Coordinatore avviserà i componenti del Consiglio di Classe e la Dirigenza, la quale annoterà la situazione sul Registro Elettronico.
4. Se lo studente si presenta in classe avendo già totalizzato il numero massimo di ritardi previsti, sarà ammesso con nota disciplinare.
5. Agli studenti pendolari è concessa l'entrata posticipata permanente di 5', 10' o 15' a seguito di documentata richiesta – all'inizio dell'anno o quando insorgano problemi – per motivi di trasporto, presentando l'apposito modulo disponibile sul sito. Sullo stesso modulo, per gli stessi motivi, si può richiedere il permesso permanente di uscita anticipata fino a 10'.

**Art. 40. Entrate alla seconda ora.**

1. Le entrate in classe in seconda ora sono autorizzate dal docente in servizio nel numero massimo di otto all'anno. In ogni caso ciascun ritardo va giustificato.
2. Il numero di ritardi sarà monitorato dal Coordinatore di classe tramite Registro Elettronico: una volta esauriti i permessi

autorizzabili, il Coordinatore avviserà i componenti del Consiglio di Classe e la Dirigenza, la quale annoterà la situazione sul Registro Elettronico.

3. Lo studente che entra in seconda ora è tenuto a farlo presente al docente in servizio, il quale convertirà l'annotazione di assenza inserita in prima ora con quella di entrata in ritardo.
4. Se lo studente si presenta in classe in seconda ora avendo già totalizzato il numero massimo di ritardi sarà ammesso con nota disciplinare.
5. Si ribadisce che in nessun caso lo studente, senza riguardo al raggiungimento o meno della maggiore età, può lasciare l'Istituto prima della fine delle lezioni senza autorizzazione della Dirigenza. Non è permessa l'uscita dall'Istituto neanche durante gli intervalli.

**Art. 41.** *Ritardi alle ore di lezione successive alla prima.*

1. Presentarsi in ritardo alle lezioni, con particolare riferimento all'ora di lezione che segue l'intervallo, costituisce violazione del precedente articolo 33.
2. Il docente, qualora lo studente non si trovi in classe all'inizio delle lezioni, segnalerà il ritardo con nota sul Registro Elettronico. Il primo ritardo è sanzionato dal docente con l'ammonizione verbale, dal secondo con nota disciplinare.

**Art. 42.** *Entrate oltre la seconda ora.*

1. L'entrata in classe oltre la seconda ora di lezione può essere autorizzata solo dalla Dirigenza per gravi e documentati motivi, da presentarsi personalmente entro il giorno precedente in vicepresidenza. Il Dirigente annoterà l'autorizzazione sul Registro

Elettronico.

2. I docenti in servizio ammetteranno gli studenti in classe oltre la seconda ora solo una volta verificata l'autorizzazione della Dirigenza sul Registro Elettronico, diversamente invieranno gli studenti in vicepresidenza.

#### Titolo IV

#### ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE. DIRITTO DI AFFISSIONE

**Art. 43.** *Aule speciali.*

1. Le Aule speciali (laboratori, palestre, biblioteche, ecc.) accessibili in Istituto sono individuate annualmente nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa. L'accesso alle Aule speciali è consentito agli studenti solo con la presenza di un docente competente.
2. Per ogni Aula speciale, la presidenza, sentiti i Coordinatori di materia e Responsabili di laboratorio, redige apposito Regolamento di utilizzo, valido fino a modifica e datato, che verrà affisso nell'aula
3. Il Regolamento di cui al comma precedente è illustrato alle classi dal docente interessato all'uso dell'Aula prima dell'uso della stessa.
4. Le palestre, i centri sportivi e le parti comuni sono sottoposte alla regolamentazione dell'Onnicomprensivo vigente in materia.
5. I locali per il realizzo di iniziative e progetti saranno concessi a domanda del responsabile del progetto e riconsegnate al termine delle attività, previo controllo dell'efficienza corrispondente allo stato originario. Non è consentita a nessuno la detenzione di locali a titolo permanente e le chiavi di ogni locale devono essere custodite in apposita rastrelliera presso gli Uffici di Segreteria. Pertanto, chi utilizzasse locali della scuola – anche oltre l'orario scolastico – è tenuto alla riconsegna quotidiana delle chiavi e, con esse, dei locali, fermo restando il fatto che nei locali possono essere lasciati, se richiesto, materiali

didattici e attrezzature necessarie a svolgere le attività in modo continuativo.

**Art. 44.** *Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto.*

1. L'affissione di manifesti è libera all'interno degli spazi a ciò preposti nei limiti e con le garanzie indicate dalle leggi ordinarie in materia di libertà di stampa, e salvaguardando il diritto di tutte le componenti della scuola ed il pluralismo democratico. A tutela delle garanzie di legge, tali manifesti devono essere siglati dal Dirigente scolastico
2. È vietata l'affissione di materiale in violazione degli articoli 2 e 3.
3. È vietata la distribuzione di volantini e l'affissione di materiale pubblicitario o di propaganda politica esterna alla scuola, o comunque di materiale che non rechi firma leggibile di chi promuove l'affissione.
4. Il personale docente o A.T.A. ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente articolo alla Presidenza, cui compete l'intervento di defissione.

#### Titolo V

##### USCITE DIDATTICHE.

##### ATTIVITÀ INTEGRATIVE PARA ED EXTRASCOLASTICHE

**Art. 45.** *Uscite didattiche.*

1. Le uscite didattiche, che comprendono visite guidate della durata massima di un giorno e viaggi di istruzione o “stage” anche di più giorni, costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola e sono effettuate sia per esigenze didattiche, connesse con i programmi di insegnamento e con l'indirizzo degli studi, sia per favorire la socializzazione.
2. La materia in parola è disciplinata da apposito

e dettagliato Regolamento cui si rimanda per ogni disposizione in merito.

**Art. 46.** *Attività integrative.*

1. Gli Organi collegiali dell'Istituto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, definiscono e promuovono iniziative complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, inserendole nel POF.
2. In ordine all'attivazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Organi collegiali tengono conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui l'Istituto dispone.
3. Le attività di cui al comma 1, organizzate dall'Istituto sulla base di progetti educativi, sono proprie della scuola e sono da considerare attività scolastica a tutti gli effetti. La partecipazione alle attività integrative può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente e, per gli studenti del Triennio, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
4. Dopo il 2 maggio di ogni anno scolastico non è autorizzato lo svolgimento di attività o progetti integrativi provenienti dall'esterno in orario curricolare. Sono fatte salve le attività che, per comprovate ragioni, non possono svolgersi che in quel periodo.

#### PARTE III

#### **DISCIPLINA**

##### Titolo I INFRAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

**Art. 47.** *Normativa vigente.*

1. Il quadro normativo di riferimento attualmente in vigore in materia di disciplina è rappresentato dallo “Statuto degli studenti e

delle studentesse” di cui al D.P.R. 249/98 e ss.mm.ii..

**Art. 48. Definizione di infrazione disciplinare.**

1. Per “infrazione disciplinare” si intende ogni comportamento, atteggiamento, atto, effetto o espressione che violi il disposto del precedente articolo 6.
2. In particolare, e a scopo puramente esemplificativo, si configura come mancanza disciplinare di particolare gravità:
  - a) ogni comportamento irrispettoso od offensivo nei confronti del personale della scuola (Dirigente Scolastico, corpo docente, personale A.T.A.), dei propri compagni e di ogni soggetto presente nell’ambito scolastico o in occasione di uscite extrascolastiche.
  - b) ogni atto o iniziativa finalizzati all'interruzione o alla sospensione della regolare attività scolastica, o comunque in contrasto con la vigente normativa nazionale in materia di assemblee studentesche e di libertà di associazione;
  - c) ogni atto che procuri un danno, anche di lieve entità, al patrimonio dell'Istituto, inclusa ogni azione volta ad imbrattare con scritte o disegni, o in qualunque altro modo, le strutture scolastiche, gli arredi o il materiale didattico fornito dall'Istituto ad uso degli studenti;
  - d) l'uscita dall'Istituto in orario scolastico senza permesso dell'Autorità scolastica.
3. Costituisce infrazione disciplinare la violazione del divieto di fumare all'interno e nelle pertinenze esterne dell'Istituto, stabilito dalla legislazione nazionale vigente.
4. Ai sensi della normativa nazionale vigente, durante l'orario scolastico – compresi gli intervalli - è vietato agli studenti l'utilizzo

abusivo di dispositivi di telefonia mobile (cosiddetti “cellulari”) e di tutti gli apparecchi elettronici in generale utili a comunicare con l'esterno: se portati a scuola devono essere tenuti spenti in cartella, e comunque sotto la custodia dello studente. Ogni violazione di tale normativa costituisce infrazione disciplinare. E' inoltre vietato agli studenti tenere auricolari alle orecchie. In caso di necessità ed urgenza i familiari possono telefonare direttamente all'istituto, e così deve fare l'allievo da scuola.

5. Sono altresì vietati l'utilizzo di fotocamere, videocamere o registratori vocali e ogni altro apparecchio riproduttivo di immagini o suoni, se non autorizzati dal docente e con il consenso delle persone che devono essere riprese e/o registrate. Nel caso in cui si tratti di dati particolari – se ammesso – il consenso deve essere dato per iscritto. Ogni violazione di tale normativa costituisce infrazione disciplinare e può comportare il pagamento di una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente.
6. È vietato copiare e scaricare compiti o versioni dal web ed utilizzare strumenti di artificiale per finalità scolastiche se non esplicitamente autorizzato dal docente.

**Art. 49. Accesso all'Istituto di estranei non autorizzati.**

1. L'accesso all'Istituto da parte di estranei, privi di interesse e rapporti con l'attività scolastica propria dell'Istituto (compresi gli studenti degli Istituti contigui), sprovvisti dell'autorizzazione dell'ufficio di Presidenza è tassativamente vietato, essendo l'Istituto non luogo pubblico, ma aperto al pubblico.
2. Ogni atto finalizzato a facilitare o consentire l'accesso di estranei in Istituto, in violazione del divieto di cui al comma 1, costituisce grave infrazione disciplinare.

3. Se la violazione del divieto di cui al comma 1 viene a configurarsi come atto avente rilevanza penale, il Dirigente Scolastico esercita il diritto-dovere di informare la competente Autorità di Pubblica Sicurezza. Il personale della scuola che rilevi la presenza di soggetti estranei segnalerà tale presenza all'ufficio di Presidenza ed è autorizzato ad invitarli a lasciare l'Istituto.

**Art. 50.** *Infrazioni commesse nel corso dell'intervallo o nei cambi d'ora.*

1. Eventuali mancanze commesse nel corso dell'intervallo sono individuate dal Dirigente scolastico, dai docenti e dal personale ATA incaricati della vigilanza.
2. I nominativi dei responsabili ed una relazione dell'accaduto saranno trasmessi alla Dirigenza, che attiverà il procedimento disciplinare secondo il disposto dell'art. 57 e segg.
3. Eventuali mancanze commesse nel corso dei cambi d'ora (a titolo di esempio: infrazione al divieto di fumare nei locali dell'Istituto), qualora siano individuate dai docenti o dal personale A.T.A. che assistono al fatto, verranno da questi riferite alla Dirigenza con le modalità previste dal precedente comma.

**Art. 51.** *Uscita senza autorizzazione dall'Istituto.*

1. L'uscita, anche temporanea, dall'Istituto in orario scolastico senza autorizzazione è tassativamente vietata, anche agli studenti maggiorenni; si precisa che per orario scolastico si intende anche il periodo dell'intervallo.
2. La violazione del precedente comma è mancanza particolarmente grave, e come tale sarà sanzionata da uno degli organi di cui al Titolo 2.

3. Nel caso di uscita senza autorizzazione, l'Istituto declina ogni responsabilità per tutte le conseguenze penali e civili che tale infrazione può comportare.

**Art. 52.** *Indicazioni di carattere generale sui provvedimenti disciplinari.*

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- 3bis. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità e proporzione e per quanto possibile al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
5. Non può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità e dignità.
6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica sono disposti in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità

e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

7. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica possono essere erogate solo previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile ferma restando l'efficacia probatoria degli atti pubblici regolarmente formati dai pubblici ufficiali.
8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. Il procedimento disciplinare è attivato dal personale docente o A.T.A, nonché dal Dirigente Scolastico che assiste all'infrazione, o che ha fondata conoscenza di fatti che possono costituire infrazione disciplinare, secondo il disposto del seguente articolo 58.
10. Le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e della comminazione delle sanzioni disciplinari sono stabilite al seguente Titolo II.
11. In generale, nell'istituto valgono le regole generali di buona educazione e decoro riconosciute nella comune convivenza civile come non portare il cappello al chiuso, non sedersi in terra o sulle scale, gettare immondizia a terra. Va rispettata l'indicazione di qualsiasi adulto che richiami questi comportamenti: lo studente è prima di tutto un buon cittadino.

### **Art. 53. Sanzioni disciplinari.**

1. Le sanzioni disciplinari, alternative e/o cumulative, in ordine di gravità crescente, sono costituite da:
  - a. nota disciplinare;
  - b. allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
  - c. allontanamento dello studente dalle lezioni fino da tre a quindici giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgersi presso enti convenzionati, o, in assenza e/o indisponibilità delle strutture, a favore della comunità scolastica;
  - d. allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni con percorso di recupero;
  - e. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
  - f. allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
2. Per lo svolgimento delle attività di cittadinanza attiva di cui al primo comma lettera c) lo studente può essere assegnato allo studente lo svolgimento di lavori socialmente utili quali, a titolo di esempio:
  - aiuto e sostegno ai compagni nello svolgimento dell'attività scolastica
  - lavoro in biblioteca
  - lavoro in segreteria e/o in Dirigenza
  - pulizia dei locali, delle pertinenze (cortile e giardino) e/o dei beni della scuola.
3. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul Registro Elettronico
4. Delle sanzioni disciplinari superiori alla nota è fatta menzione nel fascicolo personale dello

studente, rispettando in ogni caso il diritto alla riservatezza di eventuali soggetti terzi.

5. Dei provvedimenti sanzionatori dovranno tenere conto i Consigli di Classe nell'attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio di metà anno e di scrutinio finale, nonché, per gli studenti del Triennio, nell'attribuzione del credito scolastico, tenendo anche in considerazione se lo studente non ha dimostrato di aver compreso il senso della sanzione e non ha migliorato il suo comportamento. In presenza di un miglioramento comportamentale, in caso di tenuità o occasionalità della condotta, il Consiglio di classe può decidere che le sanzioni non abbiano effetto sulla valutazione del comportamento in sede di scrutinio. Di ciò si farà menzione nel verbale.

## Titolo II

### PERSONALE ED ORGANI COMPETENTI ADIRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE

**Art. 54.** *Sanzioni erogate dal docente e dal Dirigente scolastico.*

1. È rimesso alla valutazione del singolo docente individuare le infrazioni disciplinari commesse nel corso della lezione e comminare una nota disciplinare.
2. In caso di violazione del precedente articolo 48 commi 4 e 5, il docente ha facoltà di ritirare il dispositivo di telefonia mobile e ogni altro apparecchio elettronico, che sarà consegnato all'Ufficio di Dirigenza; questo provvederà a riconsegnare il dispositivo allo studente stesso dopo la prima violazione – con un richiamo –, al termine delle lezioni; dopo il secondo episodio, o

anche al primo qualora il dispositivo sia utilizzato durante le verifiche scritte, il dispositivo sarà riconsegnato ai genitori dello studente o a un suo delegato, ovvero allo studente stesso se maggiorenne con comunicazione alla famiglia, ammonendo che in caso di ulteriore violazione si provvederà ad allontanamento dalle lezioni.

**Art. 55.** *Sanzioni erogate dal Consiglio di Classe*

1. Il Consiglio di Classe è competente a comminare le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni.
2. Le attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare saranno monitorate e verificate dai coordinatori di educazione civica in cooperazione con il coordinatore di classe.

**Art. 56.** *Sanzioni erogate dal Consiglio d'Istituto*

1. Il Consiglio d'Istituto è competente a irrogare le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
2. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
3. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

**Art. 56 bis. Tabella sanzioni**

<b>ADDEBITI</b>	<b>PROVVEDIMENTI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
Uscite non consentite nel cambio dell'ora. Rientro in ritardo dopo gli intervalli	Nota disciplinare	Docente
Uscita da scuola durante gli intervalli	da 1 a 2 gg di sospensione dalle lezioni	Consiglio di classe
Danni patrimoniali	Colposi: da 1 a 2 gg di sospensione dalle lezioni e risarcimento del danno  Intenzionali: da 3 a 15 gg di sospensione dalle lezioni e risarcimento del danno.	Consiglio di classe
Inosservanza delle disposizioni regolamentari	Colpose: da 1 a 2 gg di sospensione sospensione dalle lezioni  Intenzionali: da 3 gg a 15 gg di sospensione dalle lezioni	Consiglio di classe
Comportamento non adeguato (ogni quattro note disciplinari)	da 1 a 2 gg di sospensione dalle lezioni	Consiglio di classe
Intemperanze verbali e fisiche; comportamenti irrispettosi e lesivi della dignità e personalità dei componenti della comunità scolastica	da 3 a 15 gg di sospensione dalle lezioni	Consiglio di classe
Comportamenti che costituiscano pericolo per l'incolumità altrui e lesioni personali	Colposi: da 3 gg a 15 gg di sospensione dalle lezioni sospensione dalle lezioni  Intenzionali: allontanamento dalla comunità scolastica da 16 gg. fino al termine delle lezioni	Consiglio di classe  Consiglio d'istituto.
Comportamenti tesi a limitare la libertà di espressione o l'accesso ai locali scolastici, o a favorire l'accesso da parte di terzi	da 3 ai 15 gg di sospensione dalle lezioni	Consiglio di classe

<p>Uso del cellulare o dispositivi:</p> <p>- 1' utilizzo al di fuori delle prove di verifica:</p> <p>- dal 2' utilizzo, o primo utilizzo durante le verifiche:</p> <p>- per ogni ulteriore utilizzo:</p>	<p>nota disciplinare e consegna del cellulare in vicepresidenza: restituzione del medesimo allo studente al termine dell'orario scolastico</p> <p>nota disciplinare e consegna del cellulare in vicepresidenza: restituzione del medesimo ai genitori degli studenti minorenni.</p> <p>da 1 a 2 giorni di sospensione dalle lezioni</p>	<p>Docente e vicepresidenza</p> <p>Docente e vicepresidenza</p> <p>Consiglio di Classe</p>
<p>Fumo</p> <p>All'esterno</p> <p>All'interno</p>	<p>nota disciplinare e sanzione amministrativa</p> <p>da 3 a 15 gg di sospensione dalle lezioni e sanzione amministrativa</p>	<p>Docente</p> <p>Consiglio di classe</p>
<p>Consumo di droghe</p> <p>Fumo</p> <p>Inalazione e iniezione</p>	<p>da 3 a 15 gg di sospensione dalle lezioni</p> <p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica da 16 giorni al termine delle lezioni</p>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>Bullismo e cyberbullismo</p>	<p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica da 16 giorni al termine delle lezioni</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana</p> <p>Accertata pericolosità per l'incolumità delle persone</p>	<p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica da 16 giorni al termine delle lezioni</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p>Recidiva di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale</p>	<p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di maturità</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

#### **Art. 56 ter. Bullismo e cyberbullismo**

##### 1. Definizioni:

per «*bullismo*» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

per «*cyberbullismo*» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

2. Tutti coloro che si sentono vittima dei comportamenti descritti possono chiedere audizione in Presidenza, in Vicepresidenza o presso il Coordinatore, in forma riservata, nonché al referente o ad apposita commissione in contrasto al bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima, in modo che si possa attivare una rete di allerta, indagine e protezione.

#### **Art. 57. Sanzioni irrogate dalla commissione d'esame**

1. Le sanzioni per infrazioni commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 58. Procedimento disciplinare.**

1. Nel momento in cui si verifica un fatto rilevante sul piano disciplinare, il docente presente avvia l'azione disciplinare annotando sul Registro di classe una sintetica descrizione del fatto, con eventuali frasi virgolettate riportanti esattamente quanto detto o riferito, attribuendole ad un responsabile individuato, descrivendo eventuali effetti dell'accaduto su persone, cose o patrimonio scolastico. Nel caso in cui il fatto avvenga alla presenza del personale ATA, questi renderanno al Dirigente scolastico una nota scritta nella stessa forma. La stessa procedura si applica quando chiunque (genitori o parenti) dovesse venire a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti, avendo cura di segnalare dettagliatamente i fatti e gli effetti, prove e testimoni. Il Dirigente scolastico è dotato di potere disciplinare *ex lege*. Assumono rilevanza disciplinare anche i comportamenti tenuti in attività curriculari ed extracurriculari, uscite didattiche e viaggi di istruzione, ed in generale qualsiasi comportamento anche tenuto fuori dai locali scolastici che abbia forme di collegamento con la scuola – ad esempio, episodi di violenza, molestia o bullismo – o che comunque abbia ripercussioni sulla scuola o sui componenti della comunità scolastica.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 1, non hanno valore le note collettive che non siano riferiti a comportamenti individuali.

3. Se la nota è ritenuta meritevole di sanzione di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto, questa – dopo essere stata inserita sul Registro Elettronico – verrà immediatamente segnalata in Presidenza. Il Dirigente (o i suoi collaboratori) provvederanno a valutarla e convocheranno tempestivamente l'incolpato (o gli incolpati) per un'audizione avente la finalità di sentire le ragioni o le giustificazioni dell'incolpato, fargli prendere consapevolezza della gravità dei fatti contestati. Il contraddittorio si farà alla presenza del Dirigente, e un collaboratore (o entrambi se il Dirigente non è in sede o per i fatti di maggiore gravità) informando il Coordinatore di classe.
4. Se ritiene debba applicarsi una sanzione di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente provvede a convocarlo in riunione straordinaria. L'occasionalità del fatto, il mancato danno a terzi o la riconosciuta e costante buona condotta dell'incolpato/i possono permettere la conclusione del procedimento con un semplice richiamo o diffida dal Dirigente scolastico.
5. Al fine di evitare il pubblico ludibrio e per non rendere gli incolpati modello negativo, nel rispetto della funzione rieducativa della pena – di rango costituzionale -, per garantire la riservatezza e il segreto d'ufficio sullo svolgimento del procedimento che ha per oggetto persone, e nel rispetto del DPR 122/2009 sulla competenza esclusiva dei docenti sulla valutazione (anche del comportamento), il Consiglio di classe disciplinare è aperto solo alla componente docenti.
6. L'incolpato, ed i genitori se minorenni, sono convocati e ammessi in audizione al Consiglio. Nel caso in cui gli incolpati siano una pluralità, se lo richiedono, essi vengono ascoltati separatamente. È facoltà degli studenti e dei genitori presentare, entro la mattina del Consiglio di classe, una memoria scritta sui fatti e proposte in merito alla soluzione del procedimento – anche in merito alla sanzione e agli eventuali servizi commutativi – che sarà letta, nel corso del Consiglio di Classe straordinario e valutata e allegata agli atti.
7. Il Consiglio si riunisce nella data, nell'ora e nel luogo della convocazione, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato facente parte del Consiglio di Classe. Nella seduta si darà lettura della nota disciplinare che ha dato origine al procedimento, del verbale di audizione e di altri elementi eventualmente acquisiti, e saranno sentiti studenti e genitori convocati che si sono presentati.
8. Il procedimento si svolge esclusivamente sull'analisi dei fatti di cui è oggetto, e può concludersi con:
  - a. Il proscioglimento e la cancellazione del procedimento se il fatto o la responsabilità non sussiste o non è provata;
  - b. La sanzione che appare conforme ai fatti, al principio di proporzionalità e al Regolamento, considerate eventuali aggravanti o attenuanti.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta la sanzione senza astensioni, motivandola, dopo discussione della proposta del presidente. Il Consiglio ha facoltà di sospendere la pena, tutta o in

parte, in ragione di motivate ragioni soggettive o contingenti. In tal caso la pena non si applica e se lo studente dovesse mantenere una buona condotta per la rimanente parte dell'anno scolastico, si estingue. Se dovesse incorrere in recidiva, lo studente scontrerà la sanzione sospesa e quella successiva che il consiglio dovesse irrogare nel nuovo procedimento disciplinare.

10. La sanzione irrogata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è comunicata allo studente ed alla famiglia dei minorenni tramite formale comunicazione protocollata, che sarà inserita in copia nel fascicolo dello studente.
11. Qualora gli studenti cui è mossa contestazione non siano identificabili, chi promuove l'azione disciplinare trasmetterà alla Dirigenza ogni elemento utile all'individuazione degli studenti in parola che, qualora identificati, saranno chiamati a rispondere del proprio comportamento secondo il procedimento indicato dal presente articolo.

#### **Art. 59. Impugnazioni.**

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia, il quale decide entro 10 giorni.

#### **Art. 60. Organo di garanzia**

1. Ai sensi dello Statuo degli Studenti e delle Studentesse è istituito un Organo di garanzia, composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente

eletto dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio, da un rappresentante degli studenti eletto dal Comitato studentesco e da un genitore eletto dal Comitato dei genitori, o, in assenza di tali organi rappresentativi di studenti e genitori, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori nel Consiglio di Istituto, anche al suo interno. Nel caso in cui dei membri abbiano conflitti di interessi nel procedimento, dovranno essere sostituiti da supplenti, eletti dagli organi sopra citati.

2. Le elezioni dei componenti avvengono all'inizio di ogni anno scolastico; eventuali supplenti vengono individuati dal Consiglio di Istituto in sessione straordinaria.
3. Detto Organo si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, e decide, oltre che sulle impugnazioni delle sanzioni disciplinari, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola sull'applicazione dello Statuo degli Studenti e delle Studentesse.
4. Le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
5. Vi è il numero legale se presente la metà più uno dei componenti.
6. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuo degli Studenti e delle Studentesse, anche eventualmente contenute nei regolamenti di istituto, previa assunzione di parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

**RISARCIMENTO DEI DANNI AL  
PATRIMONIO DELL'ISTITUTO**

**Art. 61.** *Responsabilità in caso di danni patrimoniali.*

1. In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà del Dirigente scolastico di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.
2. Il risarcimento è a carico dei responsabili del danno.
3. In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, qualora non sia possibile individuare gli autori materiali del danno, la responsabilità dello stesso ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa.
4. In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi scolastici loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.
5. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:
  - a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al suo risarcimento secondo il disposto del seguente articolo 62. Nel caso la classe debba assentarsi dall'aula perché impegnata in altre attività, gli studenti sono tenuti ad accertarsi che l'aula venga chiusa a chiave da uno dei collaboratori scolastici in servizio al piano, che deve tenerla in

consegna e ne è responsabile fino al ritorno della classe.

- b) se il danno riguarda strutture comuni collocate nei corridoi lungo i quali sono ubicate le classi o in aree ad essi pertinenti (es. servizi igienici) ne risponderanno le relative classi; negli altri casi (es. atrio, aula magna, aule speciali ecc...) l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno, secondo il disposto del seguente art. 62.

**Art. 62.** *Individuazione e risarcimento del danno.*

1. Entro la fine di ciascun anno scolastico il Coordinatore di Classe ed un docente della classe da questi individuato valutano lo stato degli arredi e delle strutture dell'aula, e dell'eventuale materiale affidato in uso alla classe; la valutazione è resa in forma scritta. Il Coordinatore di Classe invierà tempestivamente tale valutazione all'Ufficio di Dirigenza, che provvederà a quantificare l'ammontare dell'eventuale danno e a richiedere al responsabile il risarcimento.
2. Il risarcimento del danno, ripartito secondo i criteri individuati dall'art. 61, deve avvenire secondo modalità preventivamente stabilite dalla Giunta Esecutiva entro e non oltre il termine delle lezioni.
3. Eventuali danni a strutture comuni (corridoi, servizi igienici, ecc.) sono segnalate dal personale docente o A.T.A. entro la fine di ciascun anno scolastico all'Ufficio di Dirigenza, che provvederà a quantificare il danno e a richiedere al responsabile il risarcimento. Resta valido il disposto del precedente comma 2.
4. Dei danni occorsi durante gli ultimi giorni di scuola si risponde comunque

patrimonialmente, nei termini di prescrizione civilistici. La valutazione disciplinare si farà durante gli scrutini, dopo aver acquisito verbale del contraddittorio e, in questo caso speciale – non potendo un fatto colpevole rimanere impunito e non potendosi scontare sanzioni durante le vacanze o nell’anno scolastico successivo – la sanzione si farà eventualmente e motivatamente abbassando il voto in condotta, con gli effetti conseguenti di legge se il voto dovesse essere inferiore a sei.

#### PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

##### Titolo I APPLICAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

**Art. 63.** *Verifica dell'applicazione del Regolamento.*

1. Alla fine di ciascun anno scolastico la Dirigenza, in base agli elementi in suo possesso, relaziona al Consiglio d’istituto circa l'applicazione e l'efficacia delle norme regolamentari.

**Art. 64.** *Modifiche al Regolamento.*

1. Eventuali proposte di emendamenti, modifiche, integrazioni o abrogazioni delle norme del presente Regolamento sono sottoposte al Consiglio di Istituto quando saranno ritenute necessarie per il variare delle leggi o della situazione sociale e storica, sempre e comunque nel rispetto delle norme costituzionali e superiori gerarchicamente.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate col voto favorevole della maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di Istituto aventi diritto.
3. Il nuovo regolamento è pubblicato, con avviso, sul sito web della scuola.

##### Titolo II APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

**Art. 65.** *Approvazione del Regolamento.*

1. Il presente Regolamento è stato adottato definitivamente dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27.11.2014. È stato acquisito, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 249/98, il parere favorevole degli studenti nel Comitato studentesco convocato il 4 novembre 2014.
2. Il Regolamento di Istituto entra in vigore provvisoriamente dal 12.09.2014 e definitivamente dal 28.11.2014..

**Art. 66.** *Accettazione del Regolamento*

L’iscrizione all’Istituto comporta la totale accettazione, da parte di famiglie e studenti, delle norme previste dal presente Regolamento, e l’impegno a rispettarle.

##### Titolo III ABROGAZIONI

**Art. 67.** *Abrogazioni.*

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti.